DECISIONE (UE) 2019/233 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 e 137 e del regolamento tecnico mondiale UNECE n. 9 e le proposte di tre nuovi regolamenti UNECE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 97/836/CE del Consiglio ([1]) l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2) Con decisione 2000/125/CE del Consiglio ([2]) l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

(3) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.

(4) Alla luce dell'esperienza e del progresso tecnico, è necessario modificare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UNECE nn. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 e 137 e dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 9.

(5) Per chiarire e consolidare le prescrizioni connesse ai componenti attualmente contenute in vari regolamenti UNECE, è opportuno adottare tre nuovi regolamenti UNECE relativi a dispositivi di segnalazione luminosa, dispositivi di illuminazione della strada e dispositivi catadiottrici. Essi sostituiranno e abrogheranno i regolamenti UNECE nn. 3, 4, 6, 7, 19, 23, 27, 38, 50, 69, 70, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 e 123, senza modificare nessuna delle prescrizioni tecniche dettagliate già in vigore a oggi.

(6) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo in merito all'adozione di tali modifiche e di tali nuovi regolamenti UNECE, in quanto i regolamenti saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.

([1]) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

([2]) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

([3]) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).